



DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

94 / 2019 del 13/03/2019

Oggetto: CONTRATTO DI COMODATO D'USO CON SOCIETA' PATRIMONIALE PROVINCIA VARESE PER LOCALI DI STAZIONAMENTO DELLA POSTAZIONE DEL MEZZO DI SOCCORSO BASE DELLA POSTAZIONE DI MALNATE (FONTANELLE) – PROVVEDIMENTI



OGGETTO: CONTRATTO DI COMODATO D'USO CON SOCIETA' PATRIMONIALE PROVINCIA VARESE PER LOCALI DI STAZIONAMENTO DELLA POSTAZIONE DEL MEZZO DI SOCCORSO BASE DELLA POSTAZIONE DI MALNATE (FONTANELLE) – PROVVEDIMENTI

vista la seguente proposta di deliberazione n. 105/2019, avanzata dal Direttore della Unità Struttura Complessa Affari Generali e Legali

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO che AREU, in adempimento a quanto prescritto nella DGR n. IX/1964/2011 "Soccorso Sanitario Extraospedaliero – Aggiornamento DD.G.R. N. VI/37434 del 17.7.1998, n. VI/45819 del 22.10.1999, n. VII/16484 del 23.2.2004 e n. VIII/1743 del 18.1.2006", ha provveduto a riorganizzare il servizio di soccorso sanitario in emergenza urgenza extraospedaliero, anche attraverso l'assegnazione in convenzione delle postazioni di soccorso relative al servizio di soccorso sanitario (118) in forma continuativa;

CONSIDERATO che, nell'ambito della predetta riorganizzazione, e così come disposto dall'allegato n. 2 della richiamata deliberazione della Giunta regionale, si è reso necessario individuare presso il Comune di Malnate dei locali idonei a ricoverare i Mezzi di Soccorso Base gestiti dalla AAT 118 VARESE;

PRESO ATTO che:

- con nota del 22.02.2019 (Prot. AREU 2019/1859), la Società Patrimoniale della Provincia di Varese, mediante il proprio Legale Rappresentante pro tempore, ha manifestato la volontà di collaborare con AREU mettendo a disposizione, in comodato d'uso, gli spazi, coperti e scoperti, presso l'immobile di Società Patrimoniale della Provincia di Varese, sito in Malnate (VA), Via Fontanelle, da riservare allo stazionamento di Mezzi di Soccorso Base (MSB) in dotazione alla AAT 118 VARESE;
- il Responsabile della AAT Varese ha visionato i predetti spazi dell'immobile riconoscendone la conformità delle caratteristiche allo scopo cui gli stessi devono essere destinati;

RICHIAMATA la L.R. 27 dicembre 2006 n. 30 che stabilisce che gli enti appartenenti al sistema regionale svolgono prestazioni a favore di ogni altro soggetto appartenente allo stesso, proprio al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sistema, mediante il miglior utilizzo delle risorse e il contenimento e la razionalizzazione della spesa;

RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra riportate, di procedere alla stipula del rinnovo del Comodato d'uso gratuito dei locali di proprietà di Società Patrimoniale della Provincia di Varese, per anni cinque, a decorrere dal 01.03.2019, con esclusione del tacito rinnovo;

CONSIDERATO che:

- tutti gli eventuali interventi di manutenzione di carattere ordinario o straordinario per la conservazione del bene oggetto del contratto di comodato sono a carico del Comodante, a eccezione degli interventi necessari in conseguenza della attività svolta da AREU, la quale vi dovrà, nel caso, provvedere direttamente e a proprie spese;
- nel caso in cui AREU ritenesse necessario dotare i locali di utenze e servizi ulteriori, le spese saranno a carico dell'Azienda stessa;

RILEVATO che, alla scadenza del termine convenuto, le Parti, nel caso ritenessero utile pattuire un rinnovo ovvero una proroga anche minima del contratto di comodato, senza modifiche neppure parziali del presente accordo, potranno procedere alla formalizzazione tramite scambio di idonea corrispondenza;

ATTESO che l'adesione al contratto di comodato d'uso dei locali proposti dalla Società Patrimoniale Provincia di Varese risponde al fine istituzionale di AREU di garantire il coordinamento del soccorso sanitario di emergenza urgenza extraospedaliero;

PRESO ATTO della dichiarazione, di seguito allegata quale parte integrante e sostanziale della deliberazione, resa dal Proponente del procedimento che attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario facente funzioni, giusto provvedimento deliberativo di nomina n. 11/2019, resi per quanto di specifica competenza ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

DELIBERA

Per tutti i motivi in premessa indicati e integralmente richiamati:

1. di approvare, autorizzandone la sottoscrizione, il contratto di comodato d'uso, il cui testo è allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, tra Società Patrimoniale della Provincia di Varese e AREU, tramite il quale la predetta Società concede l'uso ad AREU degli spazi dell'immobile sito nel Comune di Malnate (VA) in Via Fontanelle, per lo stazionamento dei Mezzi di Soccorso Base (MSB) in dotazione alla AAT 118 di Varese;
2. di stabilire che il predetto contratto di comodato d'uso ha durata di anni 5 (cinque), con decorrenza dal giorno dal 01.03.2019 e con esclusione del tacito rinnovo;
3. di prendere atto che:
 - tutti gli eventuali interventi di manutenzione di carattere ordinario o straordinario per la conservazione del bene oggetto del contratto sono a carico del Comodante, a eccezione degli interventi necessari in conseguenza della attività svolta da AREU, la quale vi dovrà, nel caso, provvedere direttamente e a proprie spese;
 - nel caso in cui AREU ritenesse necessario dotare i locali di utenze e servizi ulteriori, le spese saranno a carico dell'Azienda stessa;
4. di dare atto che dall'adozione del presente provvedimento derivano esclusivamente gli oneri economici connessi alla registrazione del contratto in parola, secondo la misura di legge, i quali verranno contabilizzati sul conto n. 30.21.03.30 "IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO" del Bilancio di esercizio;
5. di dare atto che, ai sensi della L. n. 241/1990, responsabile del presente procedimento è il Dott. Andrea Albonico, Direttore SC Affari Generali e Legali;
6. di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul portale web aziendale di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., c.d. Amministrazione Trasparente;
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Azienda, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009).



La presente delibera è sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., da:

Il Direttore Amministrativo Luca Filippo Maria Stucchi

Il Direttore Sanitario Claudio Mare

Il Direttore Generale Alberto Zoli

Il/La proponente del provvedimento Andrea Albonico

DI CONTRATTO DI COMODATO D'USO

TRA

SOCIETA' PATRIMONIALE DELLA PROVINCIA DI VARESE (di seguito per brevità Comodante), con sede legale in Varese, Piazza Libertà, 1 C.F./P. IVA00322250127, rappresentata in atto dal Dott. Pier Marcello Castelli nella sua qualità di Amministratore Unico

Azienda Regionale Emergenza Urgenza (di seguito per brevità Comodatario o AREU), con sede in Milano Via Alfredo Campanini n. 6, C.F./P.IVA 03128170135, in atto rappresentata dal Dott. Alberto Zoli, legale rappresentante pro tempore, nella sua qualità di Direttore Generale.

Congiuntamente definite Parti, le quali convengono e stipulano quanto segue.

ART. 1

Il Comodante concede all'AREU in comodato d'uso gratuito ed esclusivo, che a tale titolo riceve e accetta, gli spazi, coperti e scoperti, presso l'immobile di proprietà di Società Patrimoniale della Provincia di Varese sito in Malnate (VA), Via Fontanelle, identificati compiutamente nella planimetria allegata

Il Comodatario dichiara che il Responsabile della propria Articolazione Aziendale Territoriale (AAT) di Varese, ha visitato la predetta porzione di immobile, riconoscendone la conformità delle caratteristiche allo scopo a cui lo stesso deve essere destinato.

ART. 2

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15, comma 2-bis della Legge n. 241/1990.

Imposta di bollo pari a €64.

Assolta virtualmente ai sensi dell'art. 15 del DPR 26/10/72 n. 642.

Autorizzazione AREU - Agenzia delle Entrate n. AGE.AGEDP2MI.REGISTROUFFI CIALE.0001467. 04-01-2017-U

Il comodato d'uso viene concesso per l'esclusivo perseguimento delle finalità istituzionali di AREU. Il Comodatario si impegna a non utilizzare il bene per scopi differenti.

ART. 3

La durata del presente contratto ha durata di anni 5 a decorre dal 01.03.2019, con esclusione del tacito rinnovo

Alla scadenza del termine convenuto, se non viene pattuito tra le parti un rinnovo ovvero una proroga del comodato, da effettuarsi tramite scambio di idonea corrispondenza tra le parti, il Comodatario è obbligato a restituire l'immobile al Comodante nel medesimo stato in cui l'ha ricevuto.

Entrambe le parti potranno motivatamente recedere dall'accordo con un preavviso scritto di almeno 90 giorni, da comunicarsi esclusivamente tramite i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

per il Comodante: sppvaspa@pec.it

per il Comodatario: protocollo@pec.areu.lombardia.it

Il Comodatario riconosce che l'immobile che comprende l'area individuata dal presente atto potrà essere oggetto di una locazione totale e dichiara fin d'ora che il verificarsi di tale eventualità costituirà motivazione valida per il recesso anticipato da parte del Comodante

ART. 4

Stante la valenza sociale del servizio offerto da AREU le parti pattuiscono che: - tutti gli interventi di manutenzione di carattere ordinario e straordinario per la conservazione dei beni oggetto del

presente contratto sono a carico del Comodante ad eccezione degli interventi che si renderanno necessari in conseguenza dell'attività svolta dal Comodatario che provvederà direttamente e a proprie spese alla loro esecuzione;

- il Comodatario provvederà a dotarsi delle utenze e dei servizi necessari allo svolgimento della propria attività (linea elettrica, telefonica, pulizie ecc).

ART. 5

Il Comodatario è tenuto a custodire e conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia.

ART. 6

Le Parti concordano che durante il periodo di validità del contratto non potrà essere apportata alcuna modifica ai locali che non sia preventivamente autorizzata e concordata tra le stesse.

Le migliorie, le riparazioni ordinarie o le modifiche eseguite dal Comodatario restano acquisite al Comodante senza obbligo di compenso, anche se eseguite con il consenso del Comodante, salvo per il Comodante stesso il diritto di pretendere dal Comodatario il ripristino dei locali nello stato in cui questi li ha ricevuti, detto diritto può essere eventualmente fatto valere solo per l'esecuzione di opere non preventivamente concordate.

ART. 7

È fatto divieto di sub concedere i locali a soggetti terzi che non siano regolari affidatari dei servizi coordinati da AREU, rimanendone la stessa comunque a tutti gli effetti responsabile.

ART. 8

L'AREU sarà responsabile in via esclusiva dell'attività esercitata entro i locali liberando il Comodante da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine all'utilizzo dei locali stessi.

Il Comodatario è direttamente responsabile verso il Comodante ed i terzi dei danni causati per sua colpa o trascuratezza nell'uso dell'immobile.

Il Comodante non risponderà altresì in alcun modo degli effetti d'uso, degli oggetti di proprietà e dei valori che venissero lasciati negli spazi concessi.

Il Comodante è esonerato dal Comodatario da ogni qualsiasi responsabilità per danni che allo stesso potessero derivare dal fatto, omissione o colpa di terzi in genere.

ART 9

Il Comodatario è provvisto delle seguenti polizze assicurative:

- copertura assicurativa per responsabilità civile terzi e prestatori d'opera, sottoscritta con la Compagnia AmTrsust Europe Ltd, con massimale pari a € 10.000.000= per danni a cose e persone;

- copertura assicurativa all risk per i locali, sottoscritta con la UnipolSai con massimale come capitale assicurato totale pari a € 18.000.000=.

L'avvenuta stipulazione di tali polizze dovrà essere documentata entro 7 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto producendo copia quietanzata delle polizze richieste.

ART. 10

La registrazione del presente atto viene effettuata dal Comodante, le spese di registrazione sono a carico del Comodatario.

ART. 11

A pena di nullità, qualunque modifica al presente contratto dovrà essere apportata con atto scritto, sottoscritto da entrambe le Parti.

ART. 12

Per quanto non espressamente previsto si richiamano le disposizioni del Codice Civile e le altre leggi applicabili in materia.

ART. 13

Per ogni controversia sorgente dal presente contratto è competente il Foro di Varese.

ART. 14

Il Comodante e il Comodatario con la sottoscrizione del presente contratto si impegnano al reciproco rispetto, se presenti, dei documenti, Piano di prevenzione della corruzione e Codice di comportamento (tutti visibili e consultabili sui rispettivi siti internet), le cui prescrizioni costituiscono parte integrante delle obbligazioni del presente accordo, assumendo rilevanza anche ai fini di un'eventuale risoluzione del rapporto.

ART. 15

Le Parti si impegnano a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio europeo ("Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali"), nonché alla normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali ed ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione

dei dati personali.

Letto, confermato e sottoscritto,

Per il Comodante:

SOCIETA' PATRIMONIALE DELLA PROVINCIA DI VARESE SRL

Dott. Pier Marcello Castelli

Per il Comodatario:

AZIENDA REGIONALE EMRGENZA URGENZA

Dott. Alberto ZOLI

Ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di approvare specificamente le clausole contenute agli articoli 1, 2, 3, 4, 8 e 11.

Per il Comodante:

SOCIETA' PATRIMONIALE DELLA PROVINICA DI VARESE SRL

Dott. Pier Marcello Castelli

Per il Comodatario:

AZIENDA REGIONALE EMRGENZA URGENZA

Dott. Alberto ZOLI



PROPOSTA DI DELIBERA N. 105/2019

Oggetto: CONTRATTO DI COMODATO D'USO CON SOCIETA' PATRIMONIALE PROVINCIA VARESE PER LOCALI DI STAZIONAMENTO DELLA POSTAZIONE DEL MEZZO DI SOCCORSO BASE DELLA POSTAZIONE DI MALNATE (FONTANELLE) – PROVVEDIMENTI

Attestazione

Il/La sottoscritto/a, in qualità di proponente, attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento di cui all'oggetto.

La presente attestazione costituisce parte integrante e sostanziale del provvedimento di cui all'oggetto.

Milano, 12/03/2019

Il/La proponente del provvedimento

ALBONICO ANDREA

(La presente delibera è sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)